



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 188 del 15/12/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 2 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA

18) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LA SETINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FRANCISCOTTI ANDREA ED ULISSE ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.23 LND DEL 18/10/2023
(Gara: DOGANELLA CALCIO 2004 – LA SETINA del 14/10/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 03/11/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il Comunicato Ufficiale n.23 del 18.10.2023 del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina;
esaminati i fatti così come verificatesi e descritti dall'arbitro negli atti ufficiali, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo della società La Setina, rivedendo la sanzione adottata in primo grado e riducendo lievemente la squalifica a carico dei calciatori Franciscotti Andrea ed Ulisse Alessandro, riconoscendo altresì le attenuanti generiche.
Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Franciscotti Andrea ed Ulisse Alessandro a 3 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

19) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL CASSINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MIELE BRUNO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.14 SGS DEL 19/10/2023

(Gara: FRASSATI ANAGNI – REAL CASSINO del 15/10/2023 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 03/11/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il Comunicato Ufficiale n.14 SGS del 19.10.2023 del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Frosinone;

esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte di prova privilegiata, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo della società Real Cassino, rivedendo la sanzione adottata in primo grado e riducendo lievemente la squalifica a carico del calciatore Miele Bruno, non riscontrando elementi sufficienti per inquadrare il comportamento tenuto dal calciatore punibile con una sanzione ai sensi dell'art.36 del C.G.S..

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Miele Bruno a 3 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

20) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AMATRICE RIETI SSDARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE FATO PATRIZIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.114 LND DEL 25/10/2023

(Gara: W3 MACCARESE – AMATRICE RIETI SSDARL del 22/10/2023 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 03/11/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il Comunicato Ufficiale n.114 del 25.10.2023 del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio;

esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte di prova privilegiata, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo della società Amatrice Rieti, in quanto dagli stessi si evince che le frasi irrispettose rivolte all'indirizzo dell'arbitro dal De Fato sono state il motivo della seconda ammonizione (che ha poi quindi portato all'espulsione per somma di ammonizioni), e non sono state invece pronunciate a seguito dell'espulsione comminatagli dall'arbitro per doppia ammonizione.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore De Fato Patrizio a 2 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, LIVIO ZACCAGNINI

24) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LUDIS ITALICA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE QUITADAMO LEONARDO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.65 C5 DEL 25/10/2023
(Gara: LUDIS ITALICA – PARMA LETALE del 20/10/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 139 del 10/11/2023

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Ludis Italica ha impugnato la sanzione di squalifica per otto gare a carico del calciatore Leonardo Quidadamo, comminata dal competente Giudice Sportivo.

La reclamante si limita a chiedere la rivisitazione della sanzione ritenuta eccessiva, aggiungendo che il calciatore non avrebbe commesso il gesto a lui addebitato.

Dalla lettura del referto gara emerge invece che il calciatore, al termine della gara, avrebbe stretto la mano al direttore di gara in modo talmente energico da procurargli intenso dolore perdurante per cinque minuti, accompagnando il gesto con uno sguardo collerico ed un insulto.

Alla luce di quanto puntualmente riportato nel referto va rilevato come quanto addebitato al calciatore determini la sanzione irrogata, prevista come minimo edittale dalla nuova formulazione dell'articolo 36 del CGS.

Ne consegue il rigetto dell'appello con la conferma integrale della decisione impugnata.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

27) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOLGORE AMASENO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI GIROLAMO LUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 31/10/2023

(Gara: FOLGORE AMASENO – FORTITUDO del 28/10/2023 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 139 del 10/11/2023

Con delibera pubblicata il 31.10.2023 sul C.U. n. 123 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **FOLGORE AMASENO – FORTITUDO del 28/10/2023 – Campionato Seconda Categoria**, irrogava la sanzione della squalifica di 4 gare effettive al calciatore LUCA DI GIROLAMO “[...] *perché rivolgeva all’arbitro espressioni ingiuriose e offensive (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS [...]*”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato la società A.S.D. Folgore Amaseno proponeva formale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive del calciatore DI GIROLAMO LUCA irrogata dal Giudice sportivo, deducendo che sebbene il calciatore fosse stato espulso per un diverbio con il Direttore di gara, il calciatore non avrebbe tuttavia rivolto allo stesso alcuna espressione offensiva tantomeno proferito alcuna frase blasfema. Ritenendo, quindi, che potesse essersi trattato di un errore di trascrizione nel rapporto di fine gara, e che la sanzione potesse essere forse riferirsi ad altro giocatore della squadra avversaria, la reclamante chiedeva di riformare la decisione del Giudice Sportivo riducendo la sanzione in misura equamente rapportata alla effettiva gravità dei fatti in esame. La reclamante non presentava richiesta di audizione.

All’udienza del giorno 9 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. A tal riguardo, si procedeva alla lettura del referto di gara, nel quale era riportato che era stato espulso “[...] *al 12° del 2T il n.11 DI GIROLAMO Luca poiché a seguito di una mia decisione sul campo mi rivolgeva con toni minacciosi: “non stai capendo un cazzo, vaffanculo”*”. Orbene osserva, innanzitutto, il decidente come ai sensi dell’art. 61 c.1 CGS, i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi facciano piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dal rapporto di gara e/o nel reclamo, inoltre, non risultano elementi che possano far ritenere un possibile errore di persona. Ciò posto, va, altresì, evidenziato come l’art. 36 c.1 lett.a) novellato nel maggio 2023, disponga che ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni commesse in occasione o durante la gara, in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la **sanzione minima** della squalifica **per 4 giornate (non più 2, come in precedenza)** o a tempo determinato. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata al calciatore DI GIROLAMO Luca è congrua alle previsioni del CGS, stante la natura indubbiamente ingiuriosa e irrispettosa delle frasi dallo stesso proferite e riportate nel referto arbitrale, non risultando, peraltro, elementi utili a evidenziare la sussistenza di circostanze attenuanti ex art. 13 CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

34) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SAXA FLAMINIA LABARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MELUZIO MIRKO E MOROLLI LUCA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.132 LND DEL 06/11/2023 (Gara: SAXA FLAMINIA LABARO – TIRRENO SANSA del 01/11/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 155 del 24/11/2023

Con delibera pubblicata il 06.11.2023 sul C.U. n. 132 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **SAXA FLAMINIA LABARO – TIRRENO SANSA del 06/11/2023 – Campionato Prima Categoria**, irrogava le seguenti sanzioni:

alla Società **SAXA FLAMINIA LABARO** provvedimento di ammenda di euro 100,00 “[...] perché propri tesserati, non identificati, presenti indebitamente nella zona degli spogliatoi, a fine gara rivolgevano all’arbitro espressioni offensive e minacciose [...]”.

a carico dei calciatori **MELUZIO MIRKO e MORELLI LUCA** provvedimento di squalifica per 5 Gare “[...] perché il calciatore MELUZIO MIRKO “[...] espulso per doppia ammonizione dall’esterno del terreno di gioco a fine gara rivolgeva all’arbitro espressioni irrispettose e minacciose (art. 36 comma 1 lett. a) CGS) [...]”; perché il calciatore MORELLI LUCA “[...] espulso per doppia ammonizione dall’esterno del terreno di gioco a fine gara rivolgeva all’arbitro espressioni irrispettose e minacciose (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) [...]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato la **SAXA FLAMINIA LABARO** deduceva che:

quanto alla contestazione mossa nei riguardi della società, nella zona degli spogliatoi sarebbe stato presente il padre dell’arbitro - nonché appartenente alle Forze dell’Ordine - il quale, nonostante la richiesta di non sostare nella suddetta zona, non se ne sarebbe allontanato in ragione di asserite minacce rivolte nei riguardi del figlio; di talché, ne era scaturita una discussione; quanto alla contestazione mossa nei riguardi dei due calciatori, si contestava l’eccessiva afflittività delle sanzioni rispetto ai fatti accaduti, stante l’atteggiamento del direttore di gara, che a detta della reclamante sarebbe stato provocatorio e irrispettoso verso i tesserati della medesima.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

All’udienza del giorno 23 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, per la reclamante era presente il Sig. De Rubeis, tesserato per la società Axa Flaminia Labaro, il quale insisteva per la riduzione delle sanzioni irrogate ai calciatori e alla società.

Conclusa l’audizione, la Corte Sportiva d’Appello passava alla disamina del caso.

Questa Corte ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento.

La Corte, infatti, pur ritenendo corretta la ricostruzione dei fatti così come riportata nel referto dell’Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 61.1. CGS), con riferimento alla condotta posta in essere dal solo calciatore MELUZIO MIRKO, reputa congruo rimodularne il trattamento sanzionatorio.

Dalla lettura del referto arbitrale, invero, è emerso che il calciatore MELUZIO MIRKO (a differenza del compagno di squadra MORELLI LUCA, il quale sebbene richiamato più volte ad assumere un comportamento rispettoso nei riguardi dell’arbitro, protestava e lo insultava con veemenza reiteratamente anche al termine della competizione), era stato espulso dal terreno di gara per doppia ammonizione conseguente alla commissione di un fallo; dopodiché, una volta uscito dal tdg, lo stesso si sarebbe unito al gruppo di tesserati della società Saxa Flaminio Labaro, non

identificati, gridando insieme ad essi frasi offensive al direttore di gara.

Orbene, se da un lato le espressioni rivolte dal calciatore al Direttore di gara assumono certamente un rilievo offensivo e ingiurioso e come tali devono essere censurate in sede disciplinare, dall'altro, la valutazione complessiva delle stesse in un *unico omogeneo contesto espressivo* consente di ridimensionarne la valenza gravemente minacciosa (cfr Corte Sport. App., n. 82/2020).

Di tal ch , la richiesta di riduzione della squalifica deve essere accolta, avuto riguardo alla posizione del calciatore MELUZIO MIRKO e al minor disvalore complessivo ravvisabile nella condotta censurata, che induce a ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Tanto premesso, La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la societ ,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Meluzio Mirko a 3 gare.

Di respingere altres  il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

37) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIET  VIS AURELIA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MOSCA DANIELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 SGS DEL 09/11/2023

(Gara: VIS AURELIA S.R.L. – ROMA 7.0 ACADEMY del 04/11/2023 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 155 del 24/11/2023

La societ  Vis Aurelia ha inoltrato ritualmente e nei termini appello avverso la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva irrogato all'allenatore Mosca Daniele la squalifica per cinque gare effettive a seguito dell'espulsione comminata dal direttore di gara nella gara in epigrafe ed a quanto riportato in merito nel referto di gara.

Assume la reclamante che il comportamento del tecnico, pur censurabile, non avrebbe assunto connotati di tale gravit  atti a giustificare una sanzione cos  afflittiva, considerando che l'articolo 36 comma 1 lettera A del CGS determina la sanzione minima irrogabile nel caso di comportamento ingiurioso e minaccioso dei tecnici in due giornate di gara.

L'assunto dell'appellante   smentito dal rapporto di gara che invece narra di un comportamento minaccioso ed ingiurioso nei confronti dell'Arbitro a seguito della espulsione comminata dal direttore di gara per doppia ammonizione e di un comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso, che si   protratto per tutto il restante tempo di gioco, da parte del tecnico che si era posizionato dietro le panchine.

Dalla lettura del referto arbitrale si pu  quindi dedurre che il comportamento ingiurioso e minaccioso si   protratto dal 9' minuto del secondo tempo sino al termine della gara e quindi per decine di minuti, bench  il risultato della gara divenisse favorevole per la squadra del Moca che ha finito per prevalere con il punteggio di 3 a 1 (0 a 1 al termine del primo tempo) ed in un contesto agitato, tanto che l'Arbitro comminava ben sei ammonizioni ed una espulsione a carico del Vis Aurelia.

Appare evidente che l'allenatore Mosca, nella circostanza, ha completamente misconosciuto quelle che debbono essere le funzioni di un tecnico addetto ad una squadra del settore giovanile, il quale, oltre alle naturali nozioni tecnico – tattiche, deve instillare nei giovani atleti a lui affidati, il senso del rispetto delle regole e degli avversari, l'ossequio alle decisioni arbitrali e la collaborazione sportiva con il direttore di gara, la lealt , la correttezza e l'educazione.

Se è già censurabile l'espulsione per espressioni inurbane e minacciose rivolte al direttore di gara, è sommamente disdicevole che poi non subentri un minimo di risipiscenza per l'errore commesso ed anzi si insista nel comportamento, anche quando i minuti trascorsi, l'andamento e la natura della gara, giustificerebbero invece un comportamento ben diverso e collaborativo verso l'Arbitro. Si pensi solo che, a fronte di un tale comportamento, i giovani atleti da lui condotti sono stati indotti ad alzare i toni agonistici ed a contestare l'operato arbitrale, incappando in plurimi provvedimenti disciplinari nei loro confronti per proteste e comportamento non regolamentare.

Da quanto emerge dal referto, l'andamento disciplinare della gara, particolarmente negativo, è strettamente correlabile al comportamento antiregolamentare dell'allenatore sanzionato ed al suo comportamento dall'esterno del terreno di gioco.

Va detto, in conclusione, che la reclamante sbaglia nel riportare il dettato dell'articolo 36 comma 1 lettera A del CGS che, a seguito della recente novella regolamentare, prevede una pena edittale minima di quattro giornate di gara e non due come scritto.

Ciò premesso la decisione del Giudice Sportivo di prime cure non solo non merita censure, volte a ridurne la portata disciplinare, ma va adeguata, alle luci delle superiori considerazioni, come da dispositivo, anche per equipararla ai precedenti disciplinari adottati dalla Corte e dai Giudice di prime cure recentemente in presenza della recrudescenza di atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti degli Arbitri nelle categorie giovanili da parte dei tecnici delle squadre.

Tutto ciò premesso delibera

DELIBERA

Di respingere il reclamo, e di comminare all'allenatore Mosca Daniele la squalifica per 6 gare.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

28) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS PIONIERI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE BONGIORNO MANOLO FINO AL 31/10/2025 E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART.35, COMMA 7 DEL C.G.S., ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.26 SGS DEL 26/10/2023 (Gara: SETTEVILLE CASEROSSE – VIRTUS PIONIERI del 22/10/2023 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 170 del 04/12/2023

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Virtus Pionieri ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 26 SGS del 26/10/2023, con il quale veniva disposta la squalifica dell'allenatore Bongiorno Manolo fino al 31/10/2025 perché "alla notifica del provvedimento [di espulsione] si avvicinava minacciosamente al direttore di gara, quindi prima di abbandonare il terreno di gioco, poneva una mano sul volto dell'arbitro spintonandolo."

In sede di gravame la reclamante chiedeva, in riforma della decisione impugnata, l'annullamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva o, quanto meno, una riduzione delle stesse in misura equamente rapportata alla gravità dei fatti in esame.

Alla riunione del 15/11/2023 compariva per la società reclamante l'Avv. Fiorini, il quale faceva presente "che l'allenatore Bongiorno Manolo si è adoperato per verificare le condizioni del proprio calciatore che era rimasto in campo dolorante ed infortunato, senza avere l'autorizzazione ad entrare sul terreno di gioco da parte dell'arbitro. Quando il Bongiorno stava ancora controllando la situazione fisica del calciatore, l'arbitro lo invita ad allontanarsi e lasciare il terreno di gioco, con impeto. A quel punto, il Bongiorno viene ammonito dall'arbitro. Il Bongiorno, istintivamente, trovandosi l'arbitro faccia a faccia con il cartellino rosso, scosso dalla situazione, allontana l'arbitro, toccandolo, ma non si è trattato assolutamente di aggressione all'arbitro. Episodio spontaneo, di certo censurabile, ma non violento ed aggressivo".

La reclamante sull'episodio contestato inoltre precisava "che l'allenatore ha lasciato il campo di gioco senza problemi, proprio perché non ha compiuto alcuna aggressione nei confronti dell'arbitro. Si è trattato pertanto di una reazione dell'allenatore, a seguito del comportamento tenuto dall'arbitro in occasione della sua espulsione, per la quale si richiede una valutazione diversa da quella data dal giudice."

Nella riunione del 30/11/2023, svoltasi con modalità a distanza, sull'episodio contestato veniva ascoltato a chiarimenti il Direttore di gara, il quale precisava, tra l'altro, che "l'allenatore Bongiorno, dopo l'espulsione, e prima di allontanarsi dal terreno di gioco, si è avvicinato faccia a faccia con me e mi ha messo una mano all'altezza degli occhi, per poi spingermi facendomi indietreggiare. A quel punto ho sospeso la gara essendo fortemente turbato...A.D.R. Sono al primo anno di tesseramento ed ho 19 anni."

Alla luce di quanto sopra, le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della squalifica, possono ritenersi assumibili, sussistendone i presupposti fattuali. Infatti - seppure il gesto del Sig. Bongiorno nei confronti dell'Arbitro sia da stigmatizzare, in quanto posto in essere da un tesserato in un settore quale quello giovanile in cui l'esempio a fini educativi è di primaria importanza - in ogni caso, alla luce delle precisazioni rese dall'Arbitro, non emerge un gesto di violenza fine a se stessa, ma semmai un gesto di violenta protesta, seppure irraguardosa e invasiva.

Appare, dunque, congruo ridurre la sanzione inflitta all'allenatore Bongiorno Manolo, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto all'entità dei fatti contestati.
Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Bongiorno Manolo al 31/05/2025, confermando altresì le sanzioni amministrative previste dall'art.35, comma 7 del C.G.S..

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

36) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FUTBOL MONTESACRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PASCALI TOMMASO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.18 LND DEL 06/11/2023

(Gara: F.C. RIETI 1936 ASD – FUTBOL MONTESACRO del 28/10/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Futbol Montesacro impugnava la delibera del competente Giudice Sportivo che le aveva comminato, unitamente all'avversaria, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

Deduce l'appellante che, contrariamente a quanto riportato nel comunicato ufficiale, la gara in questione sarebbe stata sospesa dall'Arbitro in quanto la squadra avversaria non avrebbe voluto riprendere il gioco dopo la temporanea sospensione verificatasi per un acceso parapiglia verificatosi tra i tesserati di entrambe le società.

La Corte, esaminato il referto e rilevate alcune lacune nella descrizione degli occorsi e nell'individuazione dei motivi che avevano portato alla sospensione della gara, decideva di risentire l'Arbitro a chiarimenti.

Nell'audizione il direttore di gara meglio precisava gli occorsi ed, in particolare, puntualizzava di aver richiamato i capitani, dopo che gli animi si erano placati, intenzionato a far riprendere il gioco, ma di aver constatato che la squadra locale si era allontanata dal terreno di gioco e non intendeva riprendere la gara.

A fronte di queste precisazioni deve dedursi che la sospensione definitiva dell'incontro deve attribuirsi alla sola società Rieti 1936 e deve quindi annullarsi la decisione impugnata in relazione alla sola irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara alla società Futbol Montesacro.

Tutto ciò premesso, questa Corte

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Futbol Montesacro, confermando altresì nel resto.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

42) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VITTORINI MANUEL PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.137 LND DEL 10/11/2023

(Gara: AURELIA ANTICA AURELIA – CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 del 08/11/2023 – Coppa Italia Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Civitavecchia Calcio 1920 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 137 LND del 10/11/2023, con il quale veniva disposta la squalifica a carico del calciatore Vittorini Manuel per 3 gare perché "espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, al termine della gara entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrando protestando ripetutamente".

In sede di gravame la reclamante chiedeva, in riforma della decisione impugnata, l'annullamento della squalifica al calciatore Vittorini ovvero, in via subordinata, una riduzione della stessa in misura equamente rapportata alla effettiva gravità dei fatti in esame.

A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Civitavecchia, a sostegno della invocata riduzione della squalifica, possono ritenersi assumibili, atteso che il gesto addebitato al giocatore Vittorini può essere qualificato non come "atto di violenza", ma semmai come richiesta di chiarimento, seppure invasiva e irrispettosa, che giustifica l'irrogazione di una squalifica più contenuta.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Vittorini Manuel a 2 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

44) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SAMBENEDETTESE FL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SISTI CRISTIAN FINO AL 03/01/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.132 LND DEL 06/11/2023

(Gara: AQUILOTTI LAZIO C5 – SAMBENEDETTESE FL del 01/11/2023 – Campionato Under 18 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

La Società Sambenedettese FL, impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Sisti Cristian sino al 03/01/2024 per aver proferito reiterate frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro ed aver cercato, ripetutamente, senza successo il contatto fisico con il predetto.

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante riconosceva che Sisti Cristian aveva, effettivamente, offeso e minacciato l'arbitro, ma negava che il proprio calciatore avesse posto in essere un comportamento violento verso il direttore di gara; tutt'al più si trattava di una condotta che doveva essere ricondotta ad una forte protesta per i (presunti) errori arbitrali; alla luce di ciò, menzionando copiosa giurisprudenza, chiedeva una sensibile riduzione della sanzione.

Questa Corte, riunitasi da remoto, esaminati gli atti ufficiali (referto arbitrale e suo supplemento), ascoltata la Società, ritiene di poter accogliere il reclamo.

Dalla lettura del referto arbitrale e dal supplemento stesso, emerge che, al 44° della prima frazione di gioco il calciatore Cristian Sisti veniva espulso per aver rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro; al contempo cercava di avvicinarsi allo stesso ma veniva trattenuto dai compagni di squadra.

Al termine della gara il predetto calciatore reiterava insulti e minacce verso l'arbitro cercando nuovamente, ma inutilmente, il contatto fisico, in quanto trattenuto, sia pur a stento, dai dirigenti della propria società.

Da ciò emerge che l'arbitro, sicuramente, è stato oggetto di ripetuti insulti e minacce, ma non di una azione violenta, grazie, come detto, all'immediato intervento, prima dei compagni di squadra e dopo, al termine della gara, dei dirigenti della stessa società.

In definitiva, dalla dinamica dei fatti, emerge che la condotta del Sisti, più che una vera e propria azione violenta deve essere ricondotta ad un comportamento gravemente irrispettoso ed ingiurioso verso l'arbitro che, però, non si è concretizzato in un contatto fisico, sia pur grazie al tempestivo intervento dei compagni di squadra e dei dirigenti.

Pertanto, da quanto detto, l'entità della squalifica deve essere, leggermente, ridotta per parametrarla all'effettiva gravità dell'azione commessa dal giovane calciatore considerando, anche, che essa non ha prodotto nocimento alcuno all'arbitro.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Sisti Cristian nella squalifica per 7 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 dicembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

52) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 SGS DEL 09/11/2023

(Gara: VILLALBA OCRES MOCA 1952 – TIVOLI CALCIO 1919 del 15/10/2023 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Tivoli Calcio ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che le aveva irrogato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 per aver fatto partecipare alla gara in epigrafe il calciatore Felici Kristian Albert in corso di squalifica.

L'appellante lamenta che il calciatore in questione, squalificato per una gara nell'ultima giornata del campionato 2022/2023 con altra società, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima squadra della nuova società di appartenenza e quindi si trovava in posizione regolare nella gara in questione, relativa alla categoria allievi under 17.

Il reclamo è fondato.

In effetti l'articolo 10 del CGS prescrive che il calciatore che abbia cambiato società, anche nel corso della stagione sportiva, sconta le residue giornate di squalifica nella prima squadra della nuova società di appartenenza.

Il caso, contemplato sempre nello stesso articolo 10, del calciatore che abbia invece cambiato categoria nell'ambito del settore giovanile e scolastico, non è riferibile al calciatore in questione che è rimasto nella categoria allievi, ove giocava quando è stato sanzionato con la squalifica.

All'annullamento della decisione impugnata consegue il ripristino del risultato acquisito sul campo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo di Villalba Ocres Moca 1952 – Tivoli Calcio 1919 2 - 4.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

53) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING CLUB MARCONI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MAURIZI ALESSANDRO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.99 C5 DEL 15/11/2023

(Gara: SPORTING CLUB MARCONI – ITALPOL CALCIO A 5 dell'11/11/2023 – Campionato Under 17 C5 Eccellenza Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023

La società Sporting Club Marconi ha inoltrato ritualmente e nei termini appello avverso la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva irrogato all'allenatore Maurizi Alessandro la squalifica per cinque gare effettive a seguito dell'espulsione comminata dal direttore di gara nella gara in epigrafe ed a quanto riportato in merito nel referto di gara. Assume la reclamante che il comportamento del tecnico, pur censurabile, non avrebbe assunto connotati di tale gravità atti a giustificare una sanzione così afflittiva, considerando anche che, al termine della gara, si era scusato con il direttore di gara dopo essere stato chiamato dallo stesso mentre stazionava in tribuna, a seguito dell'espulsione comminata. L'assunto dell'appellante è smentito dal rapporto di gara che invece narra di un comportamento minaccioso ed ingiurioso nei confronti dell'Arbitro che aveva portato all'espulsione e di un comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso, che si è protratto per tutto il restante tempo di gioco, da parte del tecnico che si era posizionato dietro le panchine, protrattosi poi nel recinto degli spogliatoi, con un tentativo di accesso allo spogliatoio arbitrale e conclusosi con ulteriori frasi irriguardose ed offensive all'esterno dell'impianto sportivo mentre l'Arbitro si accingeva a ripartire con la sua autovettura. Dalla lettura del referto arbitrale si può quindi dedurre che il comportamento ingiurioso e minaccioso si è protratto dal 4' minuto del secondo tempo sino all'abbandono dall'impianto sportivo e quindi per decine di minuti, benchè il risultato della gara fosse ampiamente favorevole per la squadra del Maurizi che ha finito per prevalere con il punteggio di 5 a 1 (3 a 0 al termine del primo tempo) ed in un contesto tranquillo, tanto che l'Arbitro comminava due ammonizioni nel secondo tempo, una per ciascuna squadra.

Appare evidente che l'allenatore Maurizi, nella circostanza, ha completamente misconosciuto quelle che debbono essere le funzioni di un tecnico addetto ad una squadra del settore giovanile, il quale, oltre alle naturali nozioni tecnico – tattiche, deve instillare nei giovani atleti a lui affidati, il senso del rispetto delle regole e degli avversari, l'ossequio alle decisioni arbitrali e la collaborazione sportiva con il direttore di gara, la lealtà, la correttezza e l'educazione. Se è già censurabile l'espulsione per espressioni inurbane e minacciose rivolte al direttore di gara, è sommamente disdicevole che poi non subentri un minimo di risipiscenza per l'errore commesso ed anzi si insista nel comportamento, anche quando i minuti trascorsi, l'andamento e la natura della gara, giustificerebbero invece un comportamento ben diverso e collaborativo verso l'Arbitro. Si pensi solo che, a fronte di un tale comportamento, fortunatamente, i giovani atleti da lui condotti non sono stati indotti ad alzare i toni agonistici ed a contestare l'operato arbitrale, evitando di incappare in plurimi provvedimenti disciplinari nei loro confronti per proteste o comportamento non regolamentare. Nella circostanza i giovani atleti hanno manifestato più adesione ai regolamenti federali di coloro i quali avrebbero dovuto loro insegnarli. Ciò premesso la decisione del Giudice Sportivo di prime cure non solo non merita censure, volte a ridurne la portata disciplinare, ma va adeguata, alle luci delle superiori considerazioni, come da dispositivo, anche per equipararla ai precedenti disciplinari adottati dalla Corte e dai Giudice di prime cure recentemente in presenza della recrudescenza di atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti degli Arbitri nelle categorie giovanili da parte dei tecnici delle squadre. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, e di comminare all'allenatore Maurizi Alessandro la squalifica per 6 gare. Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

54) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ARANOVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DI CURZIO GIANCARLO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.143 LND DEL 15/11/2023

(Gara: ARANOVA – VALMONTONE 1921 del 12/11/2023 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023

Visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137 del C.G.S..
Il contributo va incamerato

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

55) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI CAVE ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE GIACCHE EMANUELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 LND DEL 16/11/2023

(Gara: CITTA DI CAVE ACADEMY – SIGNIA CALCIO del 12/11/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023

Visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 15 dicembre 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli